



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI OLBIA

(Modifiche al Regolamento degli accosti del Porto di Olbia)

ORDINANZA

Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Olbia:

- VISTO** il regolamento degli accosti del porto di Olbia, approvato con Ordinanza n° 25/2020 in data 28 maggio 2020;
- VISTA** la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare l'art. 14, punto 1 che riserva all'Autorità Marittima le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal Codice della Navigazione e dalle leggi speciali, e l'art. 6 punto 4 lettera a) che conferisce all'Autorità di sistema portuale tra l'altro, i compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo delle operazioni portuali e dei servizi portuali;
- RITENUTO** necessario, alla luce dell'incremento degli accosti presso il Porto Industriale "COCCIANI di Olbia e del conseguente costante impegno delle relative banchine per accosti di navi di linea, per imprescindibili esigenze di sicurezza della navigazione, rimodulare il vigente regolamento degli accosti, impartendo specifiche indicazioni per l'accosto delle navi mercantili da carico alla rinfusa non di linea;
- VISTI** gli articoli 17, 30, 62, 63 e 81 del Codice della Navigazione e gli articoli 59, 62 e 63 del relativo Regolamento di Esecuzione;
- VISTI** gli atti di Ufficio;

ORDINA

Articolo 1

Modifiche al Regolamento degli accosti del porto di Olbia (Ord. 25/2020)

Dopo l'art. 2 del Regolamento degli accosti del Porto di Olbia è inserito il seguente:

"Art 2 bis

Prescrizioni di sicurezza per l'utilizzo del Porto Cocciani per navi non di linea

Per imprescindibili esigenze di sicurezza della navigazione ed al fine di garantire il regolare svolgimento dei traffici portuali, in aggiunta alle prescrizioni e limiti operativi

stabiliti dal presente Regolamento, l'ormeggio delle navi da carico presso le banchine del porto Cocciani, è subordinato al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

- *le unità possono impegnare le banchine del porto "Cocciani" solo per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni commerciali autorizzate, avendo cura di prestare la massima attenzione affinché non si verifichino "tempi morti" durante il periodo di ormeggio;*
- *non sono consentite parziali caricazioni tali da compromettere, anche temporaneamente, la stabilità dell'unità, che dovrà sempre essere garantita qualora, per motivi di carattere tecnico-operativo-commerciale o di emergenza, ci fosse la necessità di movimentare la nave lungo la stessa banchina o presso altra banchina;*
- *le unità con previsto ormeggio al molo IND/S del porto Cocciani, devono essere dotate di cavi di lunghezza idonea a garantire l'ormeggio in sicurezza in andana ed alla boa Sud del molo stesso. La mancanza di tali dotazioni può essere causa di diniego di autorizzazione all'ormeggio da parte dell'Autorità Marittima.*

L'Autorità Marittima si riserva la possibilità di negare l'autorizzazione all'ormeggio presso le banchine del porto Cocciani qualora tutto il carico destinato all'imbarco non sia pronto in banchina per le operazioni di caricazione."

Articolo 2 (Pubblicazione)

La pubblicazione della presente Ordinanza verrà assicurata mediante l'affissione della stessa all'albo di questa Capitaneria di porto e tramite la pubblicazione alla pagina "Ordinanze" del proprio sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/olbia.

Olbia, data della sottoscrizione digitale

**IL COMANDANTE
C.V. (CP) Gianluca D'AGOSTINO**